



# **COMUNE DI SOLZA**

## **PROVINCIA DI BERGAMO**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

I

*In vigore dal 1 gennaio 2007*

*Adottato con delibera C.C. n. 37 del 30.09.1995, modificato ed integrato con delibera C.C. n. 5 del 28.11.1995, con delibera C.C. n. 16 del 17.06.1996 e con deliberazione C.C. n. 12 del 23.03.2007*

## **INDICE**

Art. 1 – Istituzione della tassa

Art. 2 – Attivazione del servizio

Art. 3 – Contenuto del regolamento

Art. 4 – Gettito e costo del servizio

Art. 5 – Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 7 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 8 – Commisurazione e tariffe

Art. 9 – Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 10 – Agevolazioni

Art. 11 – Classificazione dei locali e delle aree

Art. 12 – Deliberazione di tariffa

Art. 13 – Denunce

Art. 14 – Accertamento

Art. 15 – Riscossione

Art. 16 – Poteri dei Comuni

Art. 17 – Funzionario responsabile

Art. 18 – Rimborsi

Art. 19 – Sanzioni

Art. 20 – Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 21 – Disposizioni finali ed entrata di vigore

## **ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone individuate dal successivo art. 2.
2. La gestione del servizio di cui al comma 1 è effettuata mediante appalto.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive sue modificazioni ed integrazioni.
4. Per le ipotesi di cui al successivo art. 20 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità, ivi previsti.

## **ARTICOLO 2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità, di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 comma 1, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura sotto indicata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
  - del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a distanze fino a 500 metri;
  - del 30% della tariffa per distanze superiori.
3. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività' dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 relative alle distanze, alle capacità dei contenitori dove previsti, alla frequenza della raccolta dà stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti senza applicazione di alcuna riduzione ed è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata, di una quota della tassa rispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione visto dal comma 4 del presente articolo.

## **ARTICOLO 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### **ARTICOLO 4 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 e non può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa invio al precitato art. 61 del D.Lgs. 507/93.

#### **ARTICOLO 5 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e di tutte le aree a verde indipendentemente dalla loro destinazione esistenti nelle zone del territorio Comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione del fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- i locali e le aree riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria, sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici adibiti a culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte, ripostigli, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt 1.5 nel quale non sia possibile la permanenza;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree ad uso esclusivo dei singoli condomini;

Non sono altresì, soggetti alla tassa:

- a) le unità, immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente nuove, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce); nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché, anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti o chiusi;
- d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, deposito di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.).

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), d) comportano la non assoggettabilità, alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità, o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tasse le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, semilavorati e dei prodotti finiti), ecc. ancorché, dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché, risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell' insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì, contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalla vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 - comma 5 - del Decreto legge n. 397/1988 convertito dalla legge n.475/1988 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti timbri di vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o Provincia (art.3 - comma 3 - del Decreto Legge n.397/1988 convertito dalla

legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà, essere presentato in sede consuntiva;

- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi;

4. Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere applicata a richiesta di parte, una detassazione fino al 50% da concordare con l'ufficio Tecnico Comunale, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

5. Nelle unità, immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. I soggetti di cui al presente comma sono comunque tenuti alla denuncia dei locali e delle aree, con l'indicazione degli estremi della legge di riferimento, oppure con allegato copia dell'ordinanza o del regolamento attestante il non obbligo del conferimento ordinario al servizio comunale.

7. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Solza che insistono sul suo territorio.

## **ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 5. Resta ferma l'obbligazione di dichiarazione e di versamento della tassa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali ad esempio, gli alloggi di custodia o simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le unità, immobiliari locate occasionalmente o per periodi inferiori al sei mesi la tassa è dovuta dal proprietario.

## **ARTICOLO 7 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto

inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità, di cui all'art. 6 comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata;

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio;

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 9 o imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti l'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 5, nonché, quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:

- a) dall'anno successivo quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazione che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 14;
- b) dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazione che comporta una diminuzione del tributo.

## **ARTICOLO 8 COMMISURAZIONE E TARIFFE**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti previsti dal successivo art. 11.

3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso effettivo assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più, attività, economiche gestite da un unico soggetto (quali, ad esempio, un'attività artigianale e una di commercializzazione anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività, artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività, la corrispondente voce di tariffa.

6. Quanto, nel caso di più usi, risulti impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in diversi periodi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso a più alta capacità di produzione dei rifiuti.

7. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

## **ARTICOLO 9**

## TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta:
  - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Solza per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili.

- c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dai licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

2. La tariffa unitaria è ridotta:

- a. del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) comma 3, risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località, fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.

- b. del 30% nei confronti di agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale che rientrano nelle zone in cui il servizio viene espletato.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità, verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 2, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che a dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 19.

## ARTICOLO 10 AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni del tributo di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.9, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

- a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da soggetti che oggettivamente non siano in grado di far fronte al pagamento delle tasse l'esonero di cui trattasi è accordato dalla Giunta Comunale.
- b) sono altresì, esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le cui sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione, l'oratorio parrocchiale, la scuola materna, gli impianti sportivi Comunali e parrocchiali.
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq utilizzate da persone di età superiore a 65 anni sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di altra unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

d) la tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai compiti istituzionali: Amministrazioni dello Stato, della Provincia, della Regione Lombardia e loro consorzi, Aziende Sanitarie (ex U.S.S.L.), Consorzi dei quali fa parte il Comune di Solza.

2. È consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano a conferire a detto servizio rilevanti quantità, di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3 del D.Lgs 507/93.

A tal fine i contribuenti interessati dovranno produrre apposita domanda, corredata da idonea documentazione, all'ufficio Comunale preposto alla organizzazione e sorveglianza del servizio di nettezza urbana, per la valutazione dell'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

La Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione tecnica redatta a cura ufficio di cui sopra, provvederà alla quantificazione delle somme da rimborsare.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ARTICOLO 11 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

## **ARTICOLO 12 DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

1. Salvo diversa disposizione di legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio previsionale, il Comune di Solza delibera, in base alla classificazione e ai criteri di graduazioni contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché, i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.89 n. 144, e dell'art. 21 del decreto legge 18.01.93 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.03.93, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità, o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro i trenta giorni dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla trasmissione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 art. 68 del D.Lgs. 507/93.

## **ARTICOLO 13 DENUNCE**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
  - codice fiscale ed elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e di convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne;
  - la data di inizio occupazione o detenzione;
  - gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute o possedute, nonché la superficie catastale;
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 23.03.1998 n. 138.
5. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
6. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale (accettante);
7. Per quanto concerne i locali adibiti a residenza dal contribuente, la denuncia di cui al comma 1, dovrebbe essere presentata contestualmente alla denuncia anagrafica su invito dell'ufficio comunale di competenza.

## **ARTICOLO 14 ACCERTAMENTO**

1. Per il termine di notificazione degli avvisi di accertamento si osservano le disposizioni di legge previste<sup>4</sup>.

## **ARTICOLO 15 RISCOSSIONE**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 14, è iscritto a cura del funzionario comunale responsabile in ruoli che sono formati e consegnati all'agente della riscossione secondo le norme sulla riscossione volontaria tramite ruolo ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n.602 e D.P.R. 28.01.1998, n. 43 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione

- dei tributi e del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n.37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;
2. Non si fa luogo a riscossione ne a rimborsi quando l'importo del versamento, comprensivo della tassa, delle addizionali, del tributo provinciale ed eventuali sanzioni ed interessi relativo ad ogni contribuente risulta inferiore a € 10,33.
  3. I predetti importi vengono iscritti a ruolo con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

## **ARTICOLO 16 POTERI DEI COMUNI**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili l'ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere, ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare, almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può, essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
4. L'Ufficio Comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile e al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale integrato.

## **ARTICOLO 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità, locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

## **ARTICOLO 18 RIMBORSI**

1. Per quanto concerne da disciplina sui rimborsi si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 , comma 164, della Legge 27.12.2006, n. 296;
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di **1,50 punti percentuali** e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296;

## **ARTICOLO 19 SANZIONI**

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative si rinvia ai Decreti legislativi n. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di **1,50** punti percentuali e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296;
3. La riscossione coattiva del tributo comprese eventuali sanzioni ed interessi avviene con la procedura mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge n. 296/2006).

## **ARTICOLO 20 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa o del canone da effettuare contestualmente alla tassa-canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di conto corrente postale di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo presso la Tesoreria del Comune.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alla fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
8. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliera vanno arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

## **ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
2. Il presente regolamento, nel testo così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2007;
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel

D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.